

TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

**E richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei
litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c**

Nell'interesse del Sig. **DELLACASA STEFANO**, C.F. DLLSFN87D30L219L, nato a Torino, il 30.04.1987 e residente in Coazze (TO), alla Via Magri n. 13 Sub. 3, rappresentato e difeso in giudizio, per delega a margine del presente atto, dall'Avv. Gianpaolo Pantina del Foro di Milano, C.F. PNTGPL73L20L727U e con Studio in Torino, al C.so Vittorio Emanuele II n. 158, ed ivi elettivamente domiciliato.

Ai fini del presente procedimento lo scrivente dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria *ex art. 136 c.p.c.* ed *ex art. 51 D.L. 112/2008* presso la casella di Posta Elettronica Certificata, di cui all'art. 11 D.M. 17/07/2008, all'indirizzo avv.pantinagianpaolo@puntopec.it od al numero di fax 011-19662536.

Ricorrente

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR)**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, alla Via Trastevere n. 76/A;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 7613140017;
- **AMBITO TERRITORIALE DI TORINO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80089530010;

resistente

Avv. GianPaolo Pantina
Del foro di Milano
MILANO

Milano - 20124
Piazza IV Novembre n. 4
Tel. 02/67165695
Fax 02/67165251

Torino - 10138
C.so Vittorio Emanuele II, 158
Tel. 011/19662535
Fax 011/19662536

Cell. 349/5564342

Il/La Sig./Sig.ra STEFANO DELLACASA informato ai sensi dell' art. comma 3 del D.lgs. n. 28/20 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione previsto e dei benefici fiscali cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi nel presente giudizio in ogni suo grado e fase (Appello, Cassazione) anche per quel che esecutiva, mobiliare e immobiliare, l'Avvocato Gianpaolo Pantina, con domicilio in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 158. Conferendo allo stesso ogni piena e ampia facoltà di legge inclusa compresa quella di sub delegare, transigere, conciliare, incassare somme, rilasciare quietanze, chiamare un terzo in giudizio, proporre domande riconvenzionali, rinunciare agli atti, riassunzione del processo, redarre atti di precetto, farsi sostituire in udienza e trasmettere via telefax gli atti causa ai sensi della Legge n. 183/1993. Il tutto con promessa di rato e valido del suo operato. Eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo in Torino C.so Vittorio Emanuele II n. 158. Dichiaro inoltre di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili previsti dall' art. 23 del D.lgs. n. 196/2003, consenso necessario all' espletamento dell' incarico, di accettare le tariffe indicate nel tariffario forense.
Torino li 12.11.2015



Per autentica

1

Avv.to Gianpaolo Pantina

NONCHE'

Di tutti i potenziali docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento sino ad esaurimento definitivo dei 101 ambiti territoriali italiani, vigenti dall'anno scolastico 2014 sino al 2017 , che risulterebbe scavalcati nelle Graduatorie, per posizione e punteggio, a seguito dell'inserimento, nelle stesse, del Ricorrente, nell'ipotesi in cui vi fosse accoglimento del ricorso.

.....


Per la disapplicazione dei seguenti provvedimenti:

- Graduatorie provinciali ad esaurimento di Torino, nella parte in cui non consentono l'inserimento dell'istante, in quanto docente abilitato con i percorsi dei Tirocini Formativi Attivi;
e ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto / consequenziale / connesso, ivi compreso:
- il D.M. 235 del 9 aprile 2014, D.M. 325 del 2015 e D.M. 767 del 2015, recante indicazioni per l'aggiornamento triennale delle Graduatorie ad Esaurimento, nella parte in cui il MIUR non consente il diritto al Ricorrente, in quanto abilitato con il Tirocinio Formativo Attivo, di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento.

PREMESSO IN FATTO

1. Il Sig. Dellacasa Stefano è un docente abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A033 - Tecnologia, conseguita per il tramite della frequentazione dei Tirocini Formativi Attivi (dora in avanti indicati come TFA), unico canale oggi esistente per poter ottenere l'abilitazione all'insegnamento, come da autocertificazione che si allega al presente ricorso; (all. 1)
2. Precedentemente ai TFA, gli aspiranti docenti, erano tenuti alla frequentazione di un percorso abilitante, denominato Scuole di Specializzazione per l'insegnamento (c.d. SISS, come da ora in avanti verranno denominate);
3. Tuttavia, l'introduzione dell'art. 4 ter del D.L. 25.06.2008 n.

112, convertito in legge dall'art. 1, comma I, L. 6 agosto 2008, n. 103 **ha definitivamente abrogato le SISS, sostituendole con il TFA.**

- 
4. Il TFA, è stato introdotto dal legislatore nel 2010, con l'emanazione del D.M. 249/2010, al fine di evitare la formazione del precariato scolastico;
 5. Nello specifico i posti sono calcolati sul fabbisogno; ad ogni cattedra libera corrispondeva un docente abilitato;
 6. Il predetto percorso abilitante consiste nel superamento di tre prove, una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.
 7. Al superamento delle prove, consegue la frequentazione di corsi disciplinari e pedagogico / scolastici accompagnati da singoli esami sulle specifiche materie e da un esame finale di abilitazione;
 8. Concluso l'iter formativo, il docente acquisisce il titolo abilitante;
 9. Il Ricorrente è già iscritto nelle Graduatorie di Circolo ed Istituto del personale Docente ed Educativo di II Fascia per gli anni scolastici (AA. SS.) 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nell'ambito territoriale di Torino, ed ha prestato e tutt'ora presta, servizio e in favore della scuola pubblica con contratti di lavoro a tempo determinato, come da documentazione allegate; (All. 2);
 10. Tuttavia, le Graduatorie di Circolo ed Istituto non consentono di ambire ad un'assunzione a tempo indeterminato, permettendo unicamente di essere assunti alle dipendenze dell'Amministrazione per coprire i posti vacanti, senza poter mai "sperare" al posto di ruolo a tempo indeterminato;
 11. In seguito al conseguimento dell'abilitazione, il Sig. Dellacasa Stefano ha potuto aggiornare unicamente la propria posizione nelle graduatorie di Circolo ed Istituto, ma non ha potuto

inserirsi nelle Graduatorie ad Esaurimento, in considerazione del fatto che la predetta possibilità veniva concessa solo a chi si trovava già inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);

12. Non essendo il Sig. Dellacasa collocato nelle GAE, non poteva formulare, attraverso il portale telematico del MIUR, la richiesta di inserimento nel piano straordinario di assunzioni;

13. Pertanto, il Ricorrente, alla luce del comportamento discriminatorio posto in essere dall'Amministrazione, ambisce ad essere inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento di Torino, possibilità che gli è stata ingiustamente preclusa, con conseguente lesione di un suo diritto;

14. Il Sig. Dellacasa Stefano, pertanto, in quanto attualmente iscritto nelle Graduatorie di Circolo ed Istituto, lamenta la compromissione della sua carriera professionale, dovuta alle disposizioni contenute nei provvedimenti impugnati, che non tengono in considerazione, chi si è abilitato per il tramite dei Tirocini Formativi Attivi, unico canale ad oggi consentito *ex lege*, ledendo i diritti.

IN DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro.

In primo luogo occorre brevemente soffermarsi sulla giurisdizione in materia di inserimento in graduatoria.

È infatti stabilito, nello stesso DM n. 235 del 2014 che: *“la giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice del Lavoro”*.

Nonostante l'espresso richiamo normativo, appare opportuno approfondire ulteriormente la questione, ponendo in luce le recenti pronunce della Giustizia Amministrativa, le quali hanno sancito il loro difetto di giurisdizione, rinviando le cause concernenti l'inserimento in graduatoria al Tribunale del Lavoro. Sul punto si osservino le pronunce del TAR Lazio, Sez. III bis (tra le quali n. 8498/2013) e quella del Consiglio di Stato, Sez.

VI, 4 dicembre 2012, n. 6212, le quali hanno devoluto la giurisdizione, in materia di violazione del diritto all'inserimento nelle GAE, al Giudice Ordinario, Sezione Lavoro.

Ed ancora, di recente, si veda Consiglio Di Stato, Sez. VI, n. 3415/2015 ove viene espressamente stabilito che: “ *la natura gestionale – privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima.*

In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno....nè rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale – privatistica di esclusione della stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il Giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche espressamente gli riconosce”

Alla luce delle considerazioni che precedono deve, pertanto, confermarsi la sentenza appellata che ha declinato la giurisdizione a favore del Giudice Ordinario”.

Per quanto concerne la giurisdizione in materia, possono ancora

essere prese a riferimento le sentenze n. 5875/ 2014 TAR Lazio Sez. III, n. 4202/2014 e 8848/2015; 629/2014 TAR Lombardia Sez. III, 15/2015 TAR Emilia – Romagna; Cass. SS.UU. n. 3399/2008, le quali hanno tutte stabilito che, relativamente alle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario – Sezione Lavoro, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto.

Quanto sopra è altresì avvalorato da una recente pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 27991/2013, la quale ha ribadito la giurisdizione in capo al Giudice Ordinario nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, **oggetto del giudizio sia la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria**, in virtù del fatto che il Giudice ordinario ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria.

Secondo tale impostazione, pertanto, il docente, ha, in alternativa, la possibilità di formulare la propria domanda innanzi al Giudice Ordinario, chiedendo la disapplicazione di una specifica graduatoria provinciale, come nel caso *de quo*, al fine di ottenerne l'inserimento previa disapplicazione degli atti sub - primari, ovvero può, innanzi all'Autorità Amministrativa, chiedere l'annullamento dei soli atti regolamentari.

SUL FUMUS BONI IURIS

Esaurita la premessa circa la giurisdizione in capo al G.O. delle controversie concernenti il mancato inserimento in graduatoria dei docenti, è ora necessario approfondire il tema circa l'illegittimità delle disposizioni impugnate, le quali non consentono, nonostante l'equipollenza dei titoli, l'inserimento in graduatoria degli abilitati TFA.

Come stabilito dalla legge, art. 399 L. n. 124 del 199, che modifica il D.lgs n. 297 del 1997: *“l'accesso al ruolo del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli Istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”*.

Successivamente, l'art. 1, comma 605, lett. C., legge 296 del 2006 (Legge Finanziaria) ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, stabilendo espressamente che: *“ con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge (27.12.2006) le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”*.

Nonostante la chiusura delle graduatorie, il Ministero decise di attivare altri cicli di abilitazione, tra cui quello SISS (IX ciclo).

Considerato che gli abilitati con il predetto percorso non avrebbero potuto iscriversi nelle GAE, vennero prorogati i termini utili per l'inserimento in graduatoria con l'emanazione dell'art. 5 bis legge n. 169 del 2008, per cui : *“ nei termini e con le modalità fissate nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009 /2010, ai sensi dell'art. 1 commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario SISS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante*

in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti”

Il legislatore, così statuendo, ha consentito l'ingresso nelle GAE a coloro che avevano frequentato il IX ciclo SISS.

Tuttavia, le Scuole di Specializzazione (SISS) non sono mai giunte a termine, in quanto abolite nell'anno accademico 2008 / 2009, con l'intervento dell'art. 4 ter del D.L. 25.06.2008 n. 112.

Queste ultime sono state sostituite dai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e dai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) come istituiti dal DM 249 del 10 settembre 2010, il cui conseguimento è propedeutico all'acquisizione dell'abilitazione.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 105 del 16.01.2015 ha sancito la simmetria tra il precedente e l'attuale sistema di abilitazione: *“ a partire dall'anno accademico 2011 – 2012, ed in ossequio alle previsioni del DM 10 settembre 2010 – ai sensi dell'art. 2, comma 416, l. 24 dicembre 2007 n. 244 – le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini Formativi Attivi (TFA), di durata annuale, propedeutici all'acquisizione dell'abilitazione”*

Da ciò ne deriva, sulla base di un'interpretazione del dato letterale dell'art. 5 bis L. 169 del 2008, che il MIUR non avrebbe potuto permettere l'inserimento in GAE dei docenti che, dopo l'abrogazione delle Scuole di Specializzazione, non hanno mai potuto conseguire il titolo abilitante SISS, quale requisito di accesso richiesto dall'art. 5 bis della l.n. 169/2008.

Tuttavia, l'art. 6 co. II del DM 235/2014 stabilisce che: *“ i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo, ivi compresi i docenti di cui all'art. 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande”*

Dal tenore del predetto articolo, emerge, pertanto, come i requisiti per l'accesso nelle GAE vadano rinvenuti o **nell'iscrizione già con riserva nelle GAE o nel conseguimento del TFA o PAS** (che hanno sostituito le abolite SISS ex Dl 122/2008).

L'iscrizione con riserva non è, tuttavia, prevista dalla normativa di rango primario, ax art. 5 bis l.n. 169 del 2008, che ai fini dell'inserimento nelle GAE, assegna questa possibilità semplicemente a *“coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione (SISS), attivati nell'anno accademico 2007 e 2008, ed hanno conseguito il titolo abilitante”*

Quindi, alla luce della disamina finora espletata, non è prevista la preventiva iscrizione con riserva quale requisito necessario per l'inserimento a pieno titolo nelle GAE, **ma esclusivamente la frequentazione dei corsi ed il conseguimento del titolo “SISS”, divenuto TFA, percorso intrapreso dal Ricorrente.** Pertanto, la Giurisprudenza ha sancito l'illegittimità dell'impugnato decreto rispetto alla normativa statutale (art. 5 bis l.n. 169 del 2008) che risulta ingiustamente derogata *in peius*.

Di recente, il Consiglio di Stato, in riferimento al quesito di legittimità degli Atti Generali Ministeriali, stabili, ancora prima della pubblicazione del piano straordinario di assunzione, consentendo l'inserimento in GAE dei docenti abilitati con il TFA, ovvero: *“considerato che ad una prima sommaria deliberazione, propria della fase cautelare, le argomentazioni svolte dagli appellanti sembrerebbero evidenziare profili di fondatezza; rilevata la sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile di cui all'art. 55 c.p.a. derivante agli appellanti dalla esecuzione dell'ordinanza impugnata e in ragione della prevalenza, tra i contrapposti interessi, di quelli facenti capo agli stessi appellanti che vanno, nelle more del giudizio di*

merito, tutelati con l'ammissione con riserva nella graduatoria provinciale ad esaurimento" (ord. 5514/14, Est. Mosca, del 3.12.2014 così come Ord. 1106 del 2015)

Pertanto, considerata l'illegittimità dell'atto impugnato, oltre a coloro che erano già stati iscritti nelle GAE, anche coloro che, come il Ricorrente, non sono mai stati iscritti nelle predette graduatorie, neanche con riserva, grazie al contenzioso, hanno potuto inserirsi, una volta ottenuta l'abilitazione con il TFA.

È stata quindi sancita, l'equipollenza tra il titolo TFA e quello SISS, in occasione dell'aggiornamento triennale delle graduatorie valida sino al 2017.

Ne discende, da una mera logica di eguaglianza, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 Cost. che, se il TFA è riconosciuto dal MIUR come un titolo uguale a quello conseguito presso le scuole SISS e quest'ultima consente, ex art. 5 bis l. 169/2008 l'inserimento in GAE, **anche l'abilitazione TFA deve consentire, a sua volta, l'inserimento in GAE.**

In difetto di una tale interpretazione, si verterebbe in una situazione discriminatoria, che consisterebbe nella diversa e contraddittoria valutazione dei titoli abilitanti, basata su un limite non contemplato da nessuna norma di rango primario, che risulterebbe, al contrario, derogata *in pejus* da una norma di rango secondario.

La divergenza emerge, *ictu oculi*, dal fatto che, all'esito del medesimo percorso formativo, vi sarebbero soggetti abilitati inseriti nelle GAE, mentre altri, quali il Ricorrente, incomprensibilmente ne risulterebbero esclusi.

Si pensi, ad esempio, a coloro i quali erano iscritti nelle graduatorie per essere stati ammessi alle SISS, i quali godrebbero di tale privilegio per il solo fatto di essere stati iscritti a queste ultime, senza averle frequentate.

Pertanto, gli ex "congelati" SISS (così definiti in gergo), ossia

solo ammessi a dette scuole, senza averle nemmeno frequentate, hanno acquisito il diritto all'inserimento in GAE.

Al contrario, coloro che hanno superato le rigide selezioni, frequentato i percorsi abilitanti e sostenuto la prova finale del TFA, si trovano oggi ad essere esclusi, in modo discriminatorio, dall'inserimento in Graduatoria, senza la possibilità di "sperare" nell'ambito contratto a tempo indeterminato che solo tramite tale procedura può essere conseguito.

Ciò non ha alcuna spiegazione logico – sistematica condivisibile, in quanto il TFA, come ampiamente argomentato in precedenza, risulta essere titolo **equipollente** al percorso abilitativo SISS.

Sul punto, di recente, è intervenuta una sentenza del Tribunale di Pordenone, il quale, chiamato a pronunciarsi su un ricorso presentato da un abilitato TFA (caso pressoché identico a quello dell'odierno Ricorrente) ha, in accoglimento delle doglianze relative al discrimine circa il trattamento riservato agli abilitati TFA stabilito che: *"ora non v'è chi non veda come il primo punto (iscrizione con riserva in GAE) non risulta affatto previsto dalla normativa di rango primario (art. 5 bis l. n. 169/2008) che, ai fini dell'inserimento a pieno titolo nella GAE assegna questa possibilità semplicemente a coloro che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le SISS attivati nell'anno accademico 2007/2008 e hanno conseguito il titolo abilitante. In buona sostanza, la ratio dell'art. 5 bis è quella di consentire l'inserimento nelle GAE ai docenti che, per ultimi, si sono abilitati con le scuole SISS IX ciclo.*

Considerato però che nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SISS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole, gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SISS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso) ma coloro che, come la ricorrente, hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SISS.

*In definitiva, alla luce anche della Giurisprudenza di merito conforme (Trib. Grosseto, Verona, Milano) è dato ricavare un principio di massima che permette di considerare come NON ABROGATO L'ART. 5 BIS L.N. 169/08 che deve intendersi, attraverso **un'interpretazione costituzionalmente orientata** del quadro normativo, come disposizione riferita ai corsi TFA succedutisi alle Scuole SISS IX ciclo mai avviato e mai concluso.” Trib. Pordenone R.G. 581/2015.*

Pertanto, alla luce della predetta sentenza, che segue l'orientamento conformatosi nei Tribunali aditi e sopra riportati con altri ricorsi proposti da chi è rimasto escluso dalle graduatorie, ha sancito che, il conseguimento del TFA, è il **requisito necessario ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.**

Da ciò ne deriva che, qualsiasi docente abilitato con il TFA, come l'odierno Ricorrente, ha il diritto ad essere collocato nelle graduatorie ad esaurimento e conseguentemente ambire all'assunzione a tempo indeterminato presso l'Amministrazione scolastica.

SUL PERICULUM IN MORA

Per quanto concerne il requisito del *periculum in mora*, risulta evidente come il mancato inserimento in graduatoria ad esaurimento abbia comportato e comporti un grave e discriminatorio pregiudizio in capo all'odierno Ricorrente, il quale vede compromesso il proprio diritto ad ambire ad un'assunzione a tempo indeterminato.

Con la legge n. 107/2015 il Ministero ha indetto il piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, articolandolo in tre fasi, A, B e C e consentendo ai soli iscritti in GAE la possibilità di partecipare alle immissioni in ruolo.

Il comma 98 della summenzionata legge sancisce che:

“ a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti

entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del testo unico di cui al Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici;

b) in deroga all'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1944, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b) che non risultano, destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".

In data 17.07.2015 veniva adottato il DM 767/2015, il quale all'art. 2 stabilisce che: " ai sensi di quanto disposto dal'art. 1, comma 96 della Legge, possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 comma 98 le seguenti categorie di aspiranti: (...) b) i soggetti iscritti a pieno titolo, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 296/2006 (...)"

Il disposto di cui all'art. 4 prevedeva che i candidati potessero presentare la domanda esclusivamente attraverso la procedura di

5
5
iscrizione online entro il 14 agosto 2015.

Come già anticipato in precedenza, il Ricorrente, non essendo iscritto nelle graduatorie ad esaurimento non poteva accedere alla procedura attivata sul portale telematico MIUR e quindi essere messo nella condizione di poter partecipare, con l'inoltro della domanda, sin dall'inizio, alle fasi del piano straordinario di assunzione, ad oggi **ancora in itinere ed in imminente fase di scadenza**.

Lo stesso MIUR ha informato che la fase C è "*dedicata alla copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa così come previsto dalla Legge 107/2015*".

Tali posti a livello nazionale sono 55.258 e ciascun URS ha a disposizione il contingente di posti previsto dalla Tabella 1 allegata alla legge.

I posti del potenziamento sono ripartiti fra le classi di concorso in base al fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico, che le scuole comunicano al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre e che gli USR verificano immediatamente dopo tenendo conto delle graduatorie".

Tale fase, come anticipato non è ancora giunta a conclusione e da ciò ne discende, giocoforza, la necessità dell'urgenza sollevata con il presente ricorso.

È dunque evidente come, l'attesa di una pronuncia sul merito comporterebbe un enorme pregiudizio in capo al Ricorrente, il quale non potrebbe, nemmeno, partecipare alla fase C del piano assunzioni.

Pertanto, si ritiene necessaria una pronuncia d'urgenza, che, vista la fondatezza delle doglianze sollevate e dei diritti fatti valere ed il grave e perdurante pregiudizio causato al Ricorrente, consenta al Sig. Dellacasa Stefano di essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento, con la conseguente partecipazione al

piano straordinario di assunzione.

Si tenga altresì conto, del fatto che, in ogni caso, l'inserimento tempestivo in graduatoria, precedente al giudizio di merito, consentirebbe al Ricorrente di poter godere, anche in un'ottica futura, dell'inserimento nei successivi piani straordinari e ordinari di assunzione predisposti dalla Pubblica Amministrazione, senza che si venga nuovamente a trovare nella condizione di non poter partecipare ai medesimi, per il semplice fatto di non essere inserito nelle GAE, quale motivo discriminante.

Tutto ciò premesso, il Sig. Dellacasa Stefano, ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro di Torino,

In via cautelare e d'urgenza

Che la S.V. Ill.ma, dato atto della eccezionalità d'urgenza descritte in fatto e in diritto nel presente ricorso, Voglia con decreto *inaudita altera parte*, disapplicare il DM n. 235/2014 e di ogni altro atto / disposizione / provvedimento presupposto, conseguente o connesso, con particolare riferimento al DM 325 del 2015 e al DM 767/2015, ove non prevedono l'inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento dei docenti abilitati TFA e in modo contestuale /conseguenziale

Ordinare alla Amministrazione resistente di inserire il Sig. Dellacasa Stefano nelle Graduatorie ad Esaurimento di Torino, classe di concorso A033 - Tecnologia, con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti.

Ammettere il Ricorrente a partecipare al piano straordinario di assunzione per la fase ancora *in itinere* e in fase di imminente scadenza tramite la riattivazione del portale che consente la presentazione delle domande in forma telematica.

In via subordinata

Qualora l'Organo Giudicante non dovesse accogliere in prima istanza la domanda sopra riportata, si chiede di **ammettere** ulteriormente il Ricorrente a presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento nella classe di concorso A033 - Tecnologia e quindi accogliere la domanda e conseguentemente consentire di presentare la successiva domanda di partecipazione alle fasi del piano straordinario di assunzione

In ogni caso emettere i provvedimenti più opportuni alla salvaguardia e alla tutela dei diritti del Ricorrente tali da assicurare gli effetti provvisori in attesa della pronuncia di merito.

CONCLUSIONI

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Previa fissazione di udienza di comparizione delle parti e discussione, in accoglimento delle domande formulate con il presente ricorso, previa disapplicazione del DM 235/2014 e di ogni atto presupposto consequenziale e connesso, con particolare riferimento al DM 325 del 2015 ed al DM 767/2015 ove non prevede l'inclusione in GAE dei soggetti abilitati per il tramite del TFA

Accertare e dichiarare il diritto del Ricorrente ad essere inserito a tutti gli effetti di legge nelle Graduatorie ad esaurimento di Torino classe di concorso A033 – Tecnologia e conseguentemente **condannare** l'Amministrazione resistente ad accogliere la domanda del Ricorrente all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di Torino, Classe di concorso A033 – Tecnologia con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti.

In via subordinata e nel merito

Accertare il diritto del Ricorrente a presentare la domanda di inserimento nelle GAE di Torino nella classe di concorso A033

- Tecnologia con attribuzione del punteggio risultante dai titoli di studio e di servizio posseduti e conseguentemente **condannare** ad accogliere la domanda di inserimento nelle GAE di Torino.

Condannare l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese legali, comprensive di IVA e CPA o eventualmente, qualora l'Organo Giudicante lo ritenesse utile compensare integralmente le spese tra le parti.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che pertanto si provvede al pagamento del C.U. pari ad Euro 259,00 in virtù dell'istanza cautelare proposta ed Euro 259,00 per il merito.

ISTANZA PER LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Procuratore, Avv. Gianpaolo Pantina, precisa che ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia tutti quelli che sarebbero scavalcati in graduatoria in virtù del reinserimento del Ricorrente.

Considerato che la notifica nelle forme ordinarie risulta impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari e della difficoltà nell'individuarli.

Considerato che quando la notificazione nei modi ordinari risulti impossibile o difficile si può procedere alla notifica per pubblici proclami.

Considerato che il TAR del Lazio ed il Consiglio di Stato, nonché i Tribunali aditi in casi analoghi, hanno autorizzato la notificazione mediante l'inserimento del ricorso e del decreto tramite pubblicazione sul sito internet del MIUR.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CHIEDE

L'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza, sia cautelare che di merito, sul sito internet del MIUR.


Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione conseguimento abilitazione TFA;
2. Contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con l'Istituto Comprensivo – Condove e contratti di lavori a tempo determinato sottoscritti con l'Istituto Comprensivo - Giaveno;
3. Diploma di laurea;
4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione laurea specialistica;
5. Documento di identità del Ricorrente;
6. Giurisprudenza sulla giurisdizione in capo al G.O. e pronuncia del Tribunale di Pordenone R.G. 581/2015

Con Ossequio.

Torino, li 17 novembre 2015

Avv. Gianpaolo Pantina





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

R.G.L. 8875/2015

Il Giudice

Letto il ricorso che precede

fissa

per la comparizione delle parti davanti a sé l'udienza dell'8.01.2016 ore 11,30, aula n. 23.114, piano II°, C.so Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia di Torino.

Dispone che il ricorso e pedissequo decreto vengano notificati, a cura della parte ricorrente, alle controparti entro il 20.12.2015.

Autorizza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica ai docenti potenzialmente controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del presente decreto nel sito internet del MIUR.

Invita i difensori delle parti a far pervenire al Giudice copia di cortesia dei rispettivi atti introduttivi

Torino, li 24/11/2015

Il Giudice

Dr. Corrado Croci



Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Copia conforme all'originale

Torino, 24 MAG. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO





TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

R.G.L. 8875/2015

Il Giudice

Letto il ricorso che precede

Rilevato che è stata fissata soltanto l'udienza per la trattazione della domanda cautelare, contenuta nello stesso ricorso introduttivo del giudizio e che deve, quindi, essere fissata l'udienza di discussione per il giudizio di merito

Visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione avanti a sé al 9.05.2016 ore 12,15, aula n. 23.114, piano II°, C.so Vittorio Emanuele II n. 130, Palazzo di Giustizia di Torino.

Avverte la parte convenuta che la costituzione dovrà avvenire almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito di comparsa di costituzione in Cancelleria a pena di decadenza dalle facoltà di cui all'art. 416 c.p.c.


Invita i difensori delle parti a far pervenire al Giudice copia di cortesia dei rispettivi atti introduttivi

Torino, li 11/01/2016

Il Giudice

Dr. Corrado Croci

*Cogn. bel.
11/1 RP*



Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Copia conforme all'originale
Torino,

24 MAG. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO



R.G.L. 8875/2015



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- Sezione Lavoro -

Verbale dell'udienza di discussione (art. 420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 8875/2015, promossa da:

DELLACASA STEFANO,

Ass. Avv. PANTINÀ GIANPAOLO

- parte ricorrente -

contro

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

Ass. Avv. ONDA MARICA,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Ass. Avv. ONDA MARICA,

AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

Ass. Avv. ONDA MARICA,

- parte convenuta -

OGGETTO: Altre ipotesi

All'udienza del **09/05/2016**, avanti al Giudice del Lavoro dott. Corrado Croci, compaiono: per DELLACASA STEFANO l'avv. Pezziardi, in sostituzione dell'avv. PANTINA GIANPAOLO; nessuno è presente per il MIUR, pure costituito in Cancelleria.

L'avv. Pezzardi fa presente di non avere notificato il decreto di fissazione udienza nel presente giudizio di merito ai controinteressati; rinnova l'istanza, in atti, di autorizzazione



alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con l'inserimento del ricorso e del decreto nel sito internet del MIUR.

Il Giudice, dato atto, ordina alla parte più diligente di provvedere all'integrazione del contraddittorio con i controinteressati, così come individuati nello stesso ricorso introduttivo, autorizzando la notifica ex art. 151 c.p.c. del ricorso introduttivo, del decreto originario di fissazione udienza e del presente verbale di fissazione di nuova udienza mediante inserimento di detti atti nel sito internet del MIUR; fissa a tale scopo termine perentorio ex art. 102 c.p.c. di giorni 60 da oggi; rinvia, anche in attesa delle decisioni delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione oggetto di causa, al 23.09.2016, ore 12,30.

Il Giudice

Dr. Corrado Croci



Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Copia conforme all'originale

Torino, 24 MAG. 2016

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Renata Maria PERINO

telematica

